



COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

SINDACO

Prot. 9075 DEL 31/05/2016

ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 31/05/2016

OGGETTO: Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico-sanitari ai sensi dell'art. 191 D. Lgs 30 aprile 2006 n. 152 - Periodo dal 01/06/2016 al successivo affidamento del servizio.

IL SINDACO

PREMESSO:

Che con D.L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22 è stata operata una scelta politica innovativa in ordine al livello dimensionale, a partire dal quale la gestione dei rifiuti può risultare concretamente svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

Che in particolare, la predetta normativa nazionale, unitamente al successivo Testo Unico Ambientale approvato con D.Lvo n. 152/2006, ha imposto le gestione dei rifiuti in cc.dd Ambiti Territoriali Ottimali;

CHE, in Sicilia, la nascita degli A.T.O. muove dalla previa dichiarazione dell'emergenza rifiuti e dalla connessa nomina del Presidente della Regione quale Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;

CHE questi, con Decreto n. 280 del 19 Aprile 2001, ha individuato, tra gli altri, l'ambito Territoriale Ottimale Catania 3, comprendente il territorio di diciotto Comuni della Provincia Regionale di Catania;

Che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia, ricadente nel predetto ATO Catania 3, è stato gestito dalla Società d'Ambito CT3 Simeto Ambiente S.p.A., oggi in liquidazione,

Che, in particolare, il servizio integrato è stato gestito alle condizioni e ai termini di cui al contratto d'appalto stipulato dalla predetta Società d'Ambito con il Consorzio SIMCO in data 28 Settembre 2006 e successivi atti;

Che, successivamente, la L.R. 9/2010 ha istituito le Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d'Ambito esistenti;

Che con verbale d'Assemblea dei Soci del 31/01/2011, l'ATO CT3 è stato posto in liquidazione;

Che la L.R. 26/2012, art. 11, co. 64, ha stabilito che: "Le gestioni delle Società d'Ambito cessano il 30 Settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'Ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'Ambito si estinguono entro il 31/12/2012";

Che la L.R. 3/2013 ha stabilito che: "Fino all'inizio della gestione da parte delle S.R.R. e comunque non oltre il 30 Settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite;

Che in data 09/07/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata Catania Area Metropolitana S.p.A, (d'ora in poi anche solo S.R.R.), avente C.F.: 05103780789;

Che la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire "d'ambito" alla S.R.R., per loro natura non gestibili dai singoli Comuni;

Che, in particolare e senza pretesa di completezza, spetta istituzionalmente alla S.R.R.:

- a) Reperire e trasmettere alle competenti istituzioni regionali e provinciali i dati relativi alla gestione integrata dei rifiuti, conformemente alle previsioni di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto tipo;
- b) La programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione degli impianti;
- c) Eseguire l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti, funzionali al tipo di raccolta che si esegue nel territorio in relazione agli impianti di recupero e smaltimento presenti nel medesimo territorio;

CONSIDERATO:

Che la Simeto Ambiente S.p.A. procede con decorrenza dall'1/10/2013 alla cessazione della gestione del servizio con il Consorzio Simco;

Che dal complessivo quadro economico sopra delineato emerge che, al più, ai Comuni spetti (cfr. art. 5, comma 2 ter, L. n. 9/2010) la possibilità di gestire le attività di "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti";

Che la successiva Ordinanza Presidenziale, n. 8/Rif. del 27 settembre 2013, all'art. 7 dispone che l'efficacia dei provvedimenti dirigenziali di autorizzazione è prorogata fino al 31/10/2014, data in cui dovranno essere concluse le procedure per il trasferimento delle autorizzazioni in capo agli enti competenti;

Che con successive Ordinanze tali termini sono stati prorogati;

Che la medesima Ordinanza Presidenziale del 27 settembre 2013 prevede, all'art. 4 che le S.R.R. o i Comuni in forma singola o associata debbano assicurare la continuità del servizio, pena possibile nomina di un Commissario, che, ai sensi del precedente art. 1, potrà avere funzioni e poteri sostitutivi "qualora a ciò non provvedano gli enti ordinariamente competenti";

Che i susseguirsi della normativa regionale impone di procedere in via d'urgenza all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, pena la determinazione di interruzione di un pubblico e fondamentale servizio con consequenziali profili di emergenza igienico-sanitaria;

Che sussistono ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento, per cui ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/1990, come successivamente modificata ed integrata, si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante l'urgenza di adottare provvedimento cautelare a tutela della salute, dell'igiene e della pubblica incolumità;

Che, pertanto, necessità attuare ogni possibile provvedimento, con tingibile ed indifferibile, al fine di superare le condizioni di criticità sanitaria;

Che le residue funzioni in materia di gestione dei rifiuti, aventi natura non comunale, verranno demandate, come per legge e disposizioni regionali alla S.R.R. di riferimento;

Atteso che occorre garantire, nelle more che si pervenga all'affidamento del nuovo servizio, l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, per non incorrere in interruzione di pubblico servizio;

Considerata la mutevolezza del quadro normativo regionale in continua evoluzione, per la quale risulta difficile una stima realistica per la messa a regime del servizio;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 50 del 01/07/2015, con la quale si ordinava alla ditta SENESI Spa, in continuazione del servizio già assegnato, di effettuare i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata porta a porta sino al 31/07/2015;

Considerato che con Determina Area IV n. 207 del 20/08/2015 si affidavano alla società SENESI dei servizi aggiuntivi, indispensabili al funzionamento e gestione del Parco Urbano di via Napoli;

Considerato che sussistono i motivi per procedere con Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 191 D. L.vo 152/2006 in quanto non ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi la S.R.R. non risulta pienamente operativa;

Considerato che il servizio nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia viene attualmente svolto dalla Società SENESI S.P.A. con sede legale in Via Romagna 29 a Morrovalle –Provincia di Macerata, ma operante nel territorio della Provincia di Catania, che si è resa disponibile alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali di cui al precedente contratto;

Considerato che l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, prevede che il Sindaco, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, può emettere ordinanze con tingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestioni di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1° del predetto decreto anche oltre i limiti di cui detto.

Considerato che la Regione Siciliana con direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti, con prot. 26074 del 12/06/2015, ha emanato la seguente direttiva : “Si dispone che le S.R.R., che non hanno fin qui provveduto alla presentazione dei Piani d'Ambito, devono procedere all'adozione degli stessi ed alla trasmissione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità entro la data del 30/06/2015.”

Vista l'ordinanza n. 20/ Rif. Del 14/07/2015 del Presidente della Regione Siciliana che ordina: *nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per un periodo di sei mesi a partire dal 15 luglio 2015, al fine evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali.*

Vista l'ordinanza n. 1/Rif del 14/01/2016 del Presidente della Regione Siciliana che reitera gli effetti della ordinanza contingibile e urgente n. 20/Rif del 14/07/2015 per il periodo dal 15/01/2016 al 31/05/2016;

Considerato che la S.R.R. di Catania, ha provveduto a redigere il Piano d'Ambito che deve essere ancora approvato dalla Regione Siciliana.

Che senza tale piano d'Ambito vi è l'impossibilità a procedere mediante gara ad evidenza pubblica al fine di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Considerato che il piano d'Ambito è propedeutico all'attuazione delle forme di gestione integrata dei rifiuti;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 8 L. R. n. 9 del 12/04/2010 permane in via ordinaria e preferenziale in capo alle S.R.R. l'espletamento delle procedure di gara salvo quanto previsto dal comma 2- ter dell'art. 5, che offre la possibilità ai Comuni di procedere, in alternativa alle S.R.R. all'affidamento del servizio.

Considerato che questo comune non si è dotato di piano di intervento e non è adeguatamente attrezzato con risorse di personale idoneo alla gestione Amministrativa per l'affidamento del servizio;

Vista la nota prot. n. 8393 del 19/05/2016 con la quale è stata richiesta alla S.R.R., ai sensi dell'art. 8 L. R. n. 9 del 12/04/2010, di adoperarsi all'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200,202,203 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti.

Considerato che il servizio di gestione integrato dei rifiuti deve necessariamente comprendere anche la bonifica, anche eccezionale, delle aree pubbliche attualmente inquinate.

Considerato che è emerso che le aree sia all'interno che all'esterno del campo sportivo comunale non sono mai state, negli ultimi anni, bonificate da inerti e detriti vari.

Occorre contestualmente provvedere in aggiunta al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani effettuati in via ordinaria, anche alla bonifica delle suddette aree i cui eventuali oneri dovranno essere quantificati a cura del Responsabile del Servizio Ecologia.

Che occorre nelle more dell'assegnazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti evitare l'insorgere di emergenze igienico - sanitarie di ordine pubblico e sociale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in merito alla gestione ordinaria dei rifiuti urbani non pericolosi, a SENESI S.P.A. con sede legale in Via Romagna 29 a Morrovalle – Provincia di Macerata di effettuare:

- i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, i servizi aggiuntivi presso il Parco Urbano alle medesime condizioni di cui all'ultimo contratto di proroga stipulato tra la Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione ed il Consorzio SIMCO, giusto verbale di approvazione dell'Assemblea dei Soci del 24/09/2013, e con le medesime modalità di cui alle Ordinanze precedenti n. 1 del 02/01/2015, n. 27 del 01/04/2015, n. 50 del 01/07/2015, n. 66 del 01/10/2015, e n. 4 del 15/01/2016, con decorrenza dal 01/06/2016 e sino al successivo affidamento, ad opera della S.R.R., che provvederà all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti;
- i servizi di bonifica presso area interna ed esterna del campo sportivo comunale;

La presente Ordinanza viene, altresì, trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Commissario Straordinario della Provincia Regionale, al Prefetto di Catania, alla Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione ed alla S.R.R. Catania Area Metropolitana, ai fini dell'adozione dei provvedimenti consequenziali.

INCARICA

I Responsabili degli Uffici Comunali, ciascuno per la propria competenza, a provvedere a dare esecuzione alla presente Ordinanza, disponendo gli atti consequenziali, nonché il Comando di P.M. affinché vigili sull'effettivo svolgimento del servizio di che trattasi

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e per estratto sul sito WEB del Comune, fermo restando la protezione dei dati personali a tutela della privacy ai fini di pubblica notizia.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Dalla Residenza Municipale, li _____

